



DOCUMENTO

VADEMECUM OBBLIGHI FORMATIVI

AREA DI DELEGA CNDCEC	COMMISSIONE DI STUDIO CNDCEC
Università, tirocinio e formazione continua	Formazione continua
CONSIGLIERA DELEGATA	PRESIDENTE
Liliana Smargiassi	Silvano Taiana

28 MARZO 2025



Commissione di studio “Formazione continua”

Consigliere CNDCEC delegato

Liliana Smargiassi -

Presidente

Silvano Taiana

Segretario

Rossella Leopizzi

Componenti

Agostino Barbati
Graziella Canditti
Giuseppe Granata
Adamo Manes
Carla Occhipinti
Carla Ricci
Carlo Felice Sgrò
Sergio Spagnoli



Presentazione

Il presente vademecum è stato concepito con l'obiettivo di fornire una guida completa e aggiornata alla complessa e multidisciplinare formazione professionale prevista per i vari ambiti in cui il commercialista opera.

Con la consapevolezza che la formazione continua rappresenta un pilastro essenziale per il successo professionale questo vademecum si propone non solo come punto di riferimento ma anche come uno strumento di aggiornamento per affrontare al meglio le sfide future focalizzandosi sull'evoluzione del ruolo del commercialista e sulle competenze necessarie per rispondere alle esigenze del mercato.

I commercialisti, come professionisti che operano in un settore in continuo cambiamento, sono soggetti a vari obblighi formativi previsti dalla legge e dalle normative professionali: questi obblighi hanno lo scopo di garantire che i professionisti mantengano e aggiornino costantemente le proprie competenze ed il presente vademecum vuole fare una panoramica dei principali obblighi formativi previsti per i commercialisti.

Ringrazio i componenti della Commissione di studio "Formazione Professionale" e l'Ufficio Formazione Professionale del Consiglio Nazionale per il prezioso contributo nella stesura del vademecum: la competenza, disponibilità e attenzione ai dettagli sono stati fondamentali per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Mi auguro che questo vademecum possa essere per tutti i colleghi una "bussola nel mare" degli innumerevoli obblighi formativi.

Liliana Smargiassi

*Consigliere Nazionale delegato all'Università,
Tirocinio e Formazione professionale continua*



Sommario

1. DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	1
1.1 Gli obblighi formativi	1
1.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	4
2. REVISORI LEGALI	6
2.1 Gli obblighi formativi	6
2.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	7
2.3 Novità: l'obbligo formativo dei revisori della sostenibilità	8
3. REVISORI ENTI LOCALI	10
3.1 Gli obblighi formativi	11
3.1.1 Trentino-Alto Adige	12
3.1.1.1 Provincia autonoma di Trento	12
3.1.1.2 Provincia Autonoma di Bolzano	13
3.1.2 Friuli-Venezia Giulia	13
3.1.3 Valle d'Aosta	15
3.1.4 Sicilia	16
3.1.5 Sardegna	17
3.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	18
4. DELEGATI ALLE VENDITE	19
4.1 Gli obblighi formativi	19
4.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	21
5. GESTORI DELLA CRISI	23
5.1 Gli obblighi formativi	24
5.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	26



6. GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)	27
6.1 Gli obblighi formativi	28
6.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	28
7. ESPERTI NEGOZIATORI	29
7.1 Gli obblighi formativi	30
7.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	31
8. AMMINISTRATORI GIUDIZIARI	32
8.1 Gli obblighi formativi	33
8.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	33
9. MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE	34
9.1 Gli obblighi formativi	34
9.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	38
10. ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE	39
10.1 Gli obblighi formativi	40
10.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)	41
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	42



1. Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), all'art. 1 (*Oggetto della professione*) attribuisce agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative (art. 1 del d.lgs. 139/2005) e declina le attività esercitabili dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili.

L'albo è suddiviso in due sezioni: la sezione A Commercialisti e la sezione B Esperti Contabili.

Per l'iscrizione alla Sezione A Commercialisti è necessario:

- a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree magistrali LM 56 in scienza dell'economia (o della corrispondente laurea specialistica della classe 64S), ovvero nella classe delle lauree magistrali LM 77 in scienze economico-aziendali (o della corrispondente laurea specialistica della classe 84/S), ovvero di una laurea quadriennale rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- b) aver svolto un periodo di tirocinio della durata di diciotto mesi;
- c) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.

Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è necessario:

- a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale L18 (ex classe 17) o nella classe delle lauree in scienze economiche L33 (ex classe 28);
- b) aver svolto un tirocinio della durata di diciotto mesi;
- c) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile.

1.1 Gli obblighi formativi

La Formazione Professionale Continua (FPC), prevista espressamente dall'Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, consente al professionista di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l'erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

Lo svolgimento della Formazione Professionale Continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di Formazione Professionale Continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi



degli articoli 52 e seguenti del d.lgs. n. 139/2005 ovvero i professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Il vigente [Regolamento FPC](#) (regolamento adottato dal CNDCEC nella seduta 3 maggio 2023; approvato dal Ministro della Giustizia in data 12 luglio 2023 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023) stabilisce che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano un numero minimo di crediti formativi nell'arco di un triennio e prevede altresì delle riduzioni in base all'età anagrafica e specifici casi di esonero. Il Credito Formativo Professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di Formazione Professionale Continua. L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative. Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.

Obbligo formativo triennale	Crediti Formativi Professionali (CFP)
Iscritti di età inferiore a 65 anni	90
Iscritti di età $\geq$ 65 anni	30

Tutti gli iscritti, indipendentemente dall'età, sono tenuti ad acquisire almeno 9 CFP mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (c.d. CFP obbligatori). Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 22 febbraio 2024, ha riconosciuto natura obbligatoria anche ai crediti conseguiti attraverso la partecipazione agli eventi sui temi delle pari opportunità, ritenendo che gli stessi costituiscono parte integrante della disciplina dell'ordinamento professionale, stante le modifiche apportate allo stesso con il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 che hanno portato all'istituzione dei Comitati Pari Opportunità locali e nazionale (si veda l'[Informativa n. 112 del 17 settembre 2024](#)).

Il Regolamento FPC disciplina i casi in cui gli iscritti possono essere esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo.

I crediti formativi eventualmente conseguiti durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale. I casi di esonero sono riportati nella tabella che segue:



CASI DI ESONERO	Descrizione	riduzione
Nuovi iscritti all'Albo, passaggio dall'Elenco Speciale, cessazione del non esercizio della professione (art. 4, comma 3)	L'obbligo formativo ha inizio dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione all'albo, passaggio dall'Elenco Speciale, cessazione del non esercizio della professione	Proporzionale del numero di crediti triennali
Isritti all'Elenco Speciale (art. 8, comma 4)	Nessun obbligo formativo	Totale
Isritti all'Albo che non esercitano la professione (art. 8, c ommi 4, 5)	Nessun obbligo formativo purché l'iscritto non eserciti neanche occasionalmente, non possieda la partita iva, non sia iscritto alla CNPADC o CNPR	Totale
Maternità/paternità (art. 8, comma 1, lett. a)	Riconosciuto alla madre o al padre purché la madre non goda dell'esonero, se iscritta anche lei all'Albo, o non sia iscritta ad altro Albo (nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino)	45 CFP valutati dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'iscritto/a
Interruzione dell'attività per almeno 6 mesi (art. 8, comma 1, lett. b)	Riconosciuto solo per interruzione dell'attività non derivante da sanzioni disciplinari	Valutazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine su istanza dell'iscritto
Assunzione di cariche pubbliche elettive (art. 8, comma 1, lett. c)	Riconosciuto per le cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato	In misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva
Infortunio, malattia, malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro primo grado, componenti il nucleo familiari e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore (art. 8 c. 1, lett. d)		Valutazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine su istanza dell'iscritto

L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. A conclusione di ciascun triennio formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

- a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo al termine del triennio l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente,



ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore in relazione ai quali non è stata presentata richiesta di esonero ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 del Regolamento FPC;

- b) entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine del triennio, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti.

A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività pre-istruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.

1.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

La Formazione Professionale Continua è svolta mediante:

- a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
- b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'art. 16 del Regolamento FPC.

Le attività formative previamente accreditate dal Consiglio Nazionale che consentono di assolvere l'obbligo formativo possono essere realizzate:

- a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;
- b) dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC, ovvero con altri soggetti esterni che realizzano le attività formative sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine;
- c) dalle SAF, che realizzano corsi di alta formazione che hanno durata compresa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi, nonché corsi di durata non inferiore alle 12 ore, che presentano contenuti articolati volti all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescere le competenze degli iscritti;
- d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento FPC.

Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile indicate all'articolo 1 del d.lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuate all'art. 46 e all'art. 47 del d.lgs. n. 139/2005, riportate nell'elenco materie di cui all'allegato 1 del Regolamento FPC.



L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

La Formazione Professionale Continua può essere erogata mediante corsi in presenza, formazione a distanza (F.A.D.) o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.). Le attività di formazione a distanza per essere idonee ad attribuire crediti formativi devono essere erogate mediante piattaforme informatiche in grado di tracciare gli accessi ed i tempi di fruizione dell'attività formativa.



2. Revisori legali

Il revisore legale esercita la revisione legale dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'art. 2 (*Abilitazione all'esercizio della revisione legale*) del d.lgs. n. 39/2010 definisce che l'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nel dettaglio, possono chiedere l'iscrizione a tale Registro le persone fisiche che:

- a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
- b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
- c) hanno svolto il tirocinio della durata di trentasei mesi;
- d) hanno superato l'esame di idoneità professionale, che si compone di tre prove scritte e una prova orale.

I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabili e quelli che intendono abilitarsi all'esercizio delle citate professioni, in virtù delle disposizioni dell'art. 11 del decreto 19 gennaio 2016 n. 63, come modificato dal decreto 13 febbraio 2023 n. 71, sono esonerati dalle due prove scritte vertenti sulle materie economico aziendali e giuridiche, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. Tali soggetti sono chiamati a svolgere solo la prova scritta e orale vertente sulle materie tecnico professionali e della revisione. Tali prove, che possono essere sostenute solo a conclusione del periodo di tirocinio *sub c)* del precedente elenco, sono indette e si svolgono secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'art. 45 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste per l'esame di Dottore Commercialista e per quello per Esperto Contabile.

2.1 Gli obblighi formativi

La formazione obbligatoria continua a carico dei Revisori legali dei conti è stata introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, l'art. 5 del d.lgs. n. 39/2010, come modificato dal d.lgs. 17 luglio 2016 n. 135 e dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ne disciplina le modalità di svolgimento.

Il Revisore legale iscritto nel Registro deve maturare ogni anno almeno 20 crediti, per un totale minimo di 60 crediti nel triennio. Ogni anno almeno 10 crediti formativi devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale indicate nel programma formativo annuale adottato dal Ministero dell'Economia e delle finanze.



L'obbligo formativo riguarda tutti gli iscritti al Registro, senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione nella sezione A (in questa sezione sono iscritti i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti) o nella sezione B (in questa sezione sono iscritti d'ufficio i revisori che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi). Tutti gli iscritti al Registro sono assoggettati all'obbligo formativo per effetto dell'iscrizione, senza che rilevi la titolarità di incarichi, l'età anagrafica o di iscrizione o qualsiasi condizione dell'iscritto. In conclusione, non sono previste deroghe, esenzioni o esoneri.

Per i Revisori legali iscritti al Registro in corso d'anno, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

2.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

L'attività di formazione continua può essere svolta:

- a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
- b) presso società o enti pubblici o privati accreditati dal Ministero dell'Economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Inoltre, l'attività di formazione effettuata dai revisori legali, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento.

Per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le regole per il riconoscimento della formazione sono fissate dalla convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ([Informativa n. 151 del 3 dicembre 2020](#)).

In particolare, consentono di assolvere gli obblighi formativi di cui all'art. 5 del d.lgs. 39/2010 gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero, per i quali gli Ordini territoriali, le SAF ed i Soggetti autorizzati richiedono l'accreditamento al Consiglio Nazionale utilizzando i codici materia indicati negli allegati 1 e 2 della convenzione. In tali allegati vengono annualmente indicati i codici materia che consentono il raccordo fra il programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze e l'elenco delle materie del Regolamento della formazione professionale continua (da ultimo si veda l'[Informativa n. 18 del 7 febbraio 2025](#)).



A partire dal programma di formazione dei revisori legali anno 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto un limite al numero di crediti formativi conseguibili annualmente con riferimento alle seguenti aree tematiche:

- contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
- disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
- diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).

I corsi "equipollenti" che consentono di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 5 del d.lgs. 39/2010 possono essere erogati dagli Ordini territoriali, dalle SAF, dal Consiglio Nazionale e dai Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC. I corsi possono essere fruiti sia in aula, che a distanza.

Nell'ambito dello stesso triennio, il medesimo corso non consente di maturare ulteriori crediti formativi.

Ogni ora di formazione consente di maturare un credito formativo.

2.3 Novità: l'obbligo formativo dei revisori della sostenibilità

Il d.lgs. n. 125/2024, novellando il d.lgs. 39/2010, ha previsto la figura del "revisore della sostenibilità" e ha regolamentato i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e le relative modalità di abilitazione, prevedendo anche un regime transitorio semplificato.

Nel dettaglio, viene previsto che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (materie del Gruppo D del programma formativo annuale MEF) e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'art. 6, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 39/2010, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 125/2024. Con la circolare 37 del 12 novembre 2024 (si veda [Informativa n. 148 del 13 novembre 2024](#)) il MEF ha chiarito, tra l'altro, che i crediti formativi, che dovranno essere conseguiti nel 2024 da parte dei revisori iscritti al registro dei revisori legali, sono pari a venti anche per coloro che intendano abilitarsi per il rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

A decorrere dall'anno successivo a quello di abilitazione a Revisore della sostenibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 39/2010 i revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovranno acquisire almeno venticinque crediti formativi in ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti (Gruppo A del programma



formativo annuale MEF) e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità (Gruppo D del programma formativo annuale MEF).

Anche per il conseguimento di tali crediti formativo restano ferme le regole per l'equipollenza di cui al paragrafo precedente.



3. Revisori Enti locali

L'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell'Interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3 del [Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23](#), per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali (consulta il link: [Elenco revisori. Come fare per | Documentazione | Dipartimento per gli affari interni e territoriali](#)).

Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) aver svolto almeno un incarico di Revisore dei conti presso un ente locale per la durata di 3 anni;
- c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di 3 anni;
- c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell'elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica (link <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php>). L'Elenco è annuale e



gestito informaticamente. Nel mese di novembre il sistema viene aperto, per un periodo stabilito ogni anno con decreto ministeriale, per permettere la presentazione delle relative domande di iscrizione/mantenimento di iscrizione all'elenco che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I Revisori dei conti degli enti locali, a norma dell'art. 16, comma 25, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3.1 Gli obblighi formativi

Per essere iscritti nell'Elenco è necessario adempiere, tra gli altri, ai seguenti obblighi formativi:

- conseguimento, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno precedente all'elenco di riferimento, di almeno 10 crediti formativi a seguito della partecipazione a eventi formativi condivisi dal Ministero dell'interno.

I 10 crediti formativi richiesti maturano seguendo corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (corsi accreditati con il codice C.7 bis), e superando i relativi test di verifica, i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno. L'allegato alla [circolare del Ministero n. 7/2012](#), ed in particolare l'ultimo capoverso del paragrafo "3. Crediti formativi: condivisione dei programmi e dei test di verifica dei corsi e dei seminari", prevede che *I test finali di verifica devono consistere in un numero predeterminato di domande a risposta multipla, comunque non inferiore a cinque, proporzionale alle ore dedicate a ciascuna materia ed al numero di ore complessivo del corso o del seminario e nelle relative richieste di condivisione dei programmi deve essere indicato il numero complessivo delle domande a risposta multipla che formeranno oggetto del test e gli argomenti o le materie specifiche in cui esse verteranno*".

Nel caso di risposte corrette pari al superamento di almeno il 75% delle domande proposte il test sarà considerato positivamente concluso

L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente. Al momento, l'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali si riferisce solo agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, i soggetti residenti nel territorio delle regioni a statuto speciale non potranno presentare domanda di iscrizione.

Esistono elenchi regionali per le singole regioni a Statuto Speciale come di seguito evidenziato.



3.1.1 Trentino-Alto Adige

3.1.1.1 Provincia autonoma di Trento

Con Delibera n. 1025/2018 della Provincia di Trento come modificata dalla deliberazione 1651/2020 nonché dalla deliberazione 68/2020 è stato istituito, ai sensi dell'articolo 206 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, l'Elenco provinciale dei Revisori dei conti degli enti locali rientranti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, definiti i requisiti formativi necessari per lo svolgimento delle funzioni di Revisore negli enti locali della Provincia autonoma di Trento, stabiliti i criteri e le modalità per l'organizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Provincia di Trento.

Possono iscriversi all'Elenco provinciale i soggetti con residenza anagrafica nella Regione Trentino-Alto Adige:

- iscritti nel Registro dei Revisori legali, di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- in possesso di specifica formazione in materia di revisione EE.LL.: almeno 10 crediti formativi (1 ora = 1 credito) conseguiti nel periodo 1° gennaio - 30 novembre.

L'elenco viene annualmente aggiornato entro il mese di febbraio.

Il programma formativo annuale, ai sensi dell'art. 206, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, viene predisposto dalla Provincia, tramite il Servizio competente in materia di Autonomie locali, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con le associazioni rappresentative dei Revisori. Il programma formativo per l'anno successivo deve essere di norma approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

L'obbligo formativo può anche essere assolto tramite il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad iniziative ed eventi non contenuti nel programma approvato dalla Provincia di Trento.

Una Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale ha il compito di valutare i crediti formativi acquisiti ai fini dell'inserimento o della conferma della permanenza nell'Elenco provinciale dei Revisori degli enti locali.

La domanda di iscrizione (o mantenimento di iscrizione) all'Elenco provinciale dei revisori degli Enti Locali deve essere presentata entro la data del 15 dicembre di ogni anno al Servizio competente in materia di Autonomie locali secondo una modulistica prestabilita.

Nella domanda vanno specificati gli elementi necessari per verificare l'acquisizione dei crediti formativi stessi: soggetto formatore, tipologia, materia, data, durata in ore del corso e numero dei crediti formativi acquisiti.



3.1.1.2 Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'art. 79, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670, organizza, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le Associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti al Registro regionale, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui la Provincia svolge funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le Associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1060 del 9 settembre 2014 e n. 1157 del 6 ottobre 2015 sono state stabilite le seguenti modalità d'attuazione.

Per poter essere iscritto annualmente al Registro regionale – sezione Bolzano il Revisore dei conti deve maturare nell'anno precedente minimo 10 crediti formativi tramite eventi di formazione e corsi con formazione a distanza (online).

Per la valutazione dei crediti formativi viene stabilito quanto segue:

- il Revisore dei conti cumulativamente nell'arco dell'anno non deve superare il 50% dei crediti formativi maturati, tramite corsi seguiti online e/o da eventi formativi frequentati di persona non contenuti nel programma formativo;
- per i corsi online vengono assegnati 0,5 crediti formativi per ogni ora di frequenza certificata in tutte le aree tematiche;
- la valutazione dei crediti formativi per gli eventi formativi frequentati di persona non contenuti nel programma, avviene con lo stesso criterio previsto per i corsi da programma formativo.

Il programma formativo ai sensi dell'art. 39 comma 1-bis del d.P.G.R. 28.05.99 n. 4/L, modificato dal d.P.Reg. 01.02.05 n. 4/L viene elaborato dalla Ripartizione 7 – Enti locali in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) e con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL).

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al link <https://www.provincia.bz.it/amministrazione/enti-locali/comuni/revisori-conti-comuni.asp>.

3.1.2 Friuli-Venezia Giulia

Con [decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 93](#) è stato emanato il nuovo Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei Revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco.

L'elenco regionale è articolato nelle seguenti fasce e sottofasce:



- fascia 1: Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli, suddivisa in due sottofasce: 1) A Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti; 2) B Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli;
- fascia 2: Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale i richiedenti devono essere residenti in Friuli-Venezia Giulia e devono aver conseguito dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente almeno 30 crediti formativi a seguito della partecipazione a corsi/seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli Enti locali.

Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) aver svolto incarichi di Revisore dei conti presso un Ente locale per la durata di almeno 3 anni.

Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto incarichi di Revisore dei conti presso un Ente locale per la durata di almeno 3 anni.

Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) aver svolto almeno due incarichi di Revisore dei conti presso un Ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale è subordinato al permanere del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa: essere residenti in Friuli-Venezia Giulia, essere iscritti nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché aver conseguito 30 crediti formativi dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente.

I Revisori iscritti nell'elenco regionale dei Revisori dei conti degli Enti locali devono comunicare telematicamente alla Struttura regionale l'avvenuto conseguimento dei crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali dal 1° al 15 gennaio di ogni anno, con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

Con l'accordo siglato dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento affari interni e territoriali Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –



e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'11 aprile del 2017, ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, sono state definite le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ([https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Organo di revisione/documen-tazione/allegati/ACCORDO GENERALE MINISTERO INTERNO-CN ODCEC REGIONE .PDF](https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Organo_di_revisione/documen-tazione/allegati/ACCORDO_GENERALE_MINISTERO_INTERNO-CN_ODCEC_REGIONE_.PDF)).

In particolare, l'accordo prevede che i percorsi formativi previsti all'interno del programma di formazione sono organizzati dagli Ordini, ai quali spetta la relativa responsabilità e il controllo della realizzazione degli stessi. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli Ordini concordano con la Regione i percorsi formativi per l'anno successivo. Sono possibili eventuali integrazioni al percorso formativo già definito.

I Corsi sono inseriti dagli Ordini nella piattaforma nazionale dedicata, al fine della condivisione, presa d'atto e riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno e del Consiglio Nazionale.

La formazione è svolta dagli Ordini, anche con la collaborazione dell'ANCREL del Friuli-Venezia Giulia, nonché da formatori accreditati secondo le disposizioni vigenti in materia.

I percorsi formativi vertono sulle materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali e riguardano, prevalentemente, gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico. Per ciascun percorso formativo viene predisposto un programma didattico contenente la strutturazione dei contenuti in moduli, materie, argomenti e articolazione oraria nonché la definizione delle metodologie didattiche.

I percorsi formativi prevedono la somministrazione di test finali di verifica con un numero di domande a risposta multipla, proporzionate alla durata del percorso formativo/evento e vertenti sugli argomenti e materie trattate. In caso di percorso formativo articolato su quattro/cinque ore, il numero di domande dovrà essere almeno di 5, nel caso di percorso formativo articolato su un'intera giornata, il numero di domande dovrà corrispondere almeno al numero delle ore di corso. Il test finale di verifica si intende superato con un minimo del 75% delle risposte esatte. Eventuali contestazioni circa il mancato superamento del test di verifica finale sono risolte dall'Ordine professionale territoriale competente.

La partecipazione ai corsi di formazione e il superamento del test finale di verifica sono obbligatori per il riconoscimento dei crediti formativi. Un credito corrisponde ad un'ora di formazione.

3.1.3 Valle d'Aosta

Ai sensi del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), gli enti, i cui organi di revisione siano in scadenza, provvedono ad emanare un avviso pubblico, prevedendo gli specifici requisiti richiesti dagli articoli da 64 a 69 del citato Regolamento per ricoprire l'incarico di Revisore dell'Ente.



3.1.4 Sicilia

Ai sensi del vigente art. 10 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 i revisori dei conti degli enti locali della Regione Sicilia sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

- 1) iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

- 1) iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 2) avere svolto almeno un incarico di Revisore dei conti presso enti locali della durata di 3 anni;
- 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città metropolitane:

- 1) iscrizione da almeno dieci anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 2) avere svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Al fine della scelta del Revisore o del Collegio dei Revisori, ciascun Ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'Ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali.



3.1.5 Sardegna

Ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della l. 24 febbraio 2005, n. 34).

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016, ha poi approvato i criteri per la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, previsto dall'articolo 36 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

Al riguardo si evidenzia che:

- i Comuni sono stati raggruppati per fasce di popolazione;
- è richiesta una anzianità di iscrizione da almeno 2 anni, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010 o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e una specifica qualificazione professionale;
- è prevista, sia ai fini dell'iscrizione che del mantenimento nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna, l'acquisizione nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi annuali per aver partecipato a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica degli Enti territoriali.

Il 7 dicembre 2018 è stato siglato il protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Finanza Locale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che consente di riconoscere la formazione professionale obbligatoria annuale conseguita secondo le modalità previste dal Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'accordo dispone che le attività formative di cui sopra devono essere organizzate dagli Ordini ed inserite con indicazione del codice materia C.7 *bis* nell'area loro riservata della piattaforma CNDCEC dedicata alla formazione professionale continua ai fini dell'accreditamento e della condivisione dei programmi da parte del CNDCEC e del Ministero dell'Interno e che il riconoscimento dei crediti formativi sia ammesso solo a seguito del superamento dei test finali di verifica conseguenti alla partecipazione a corsi di formazione con i seguenti requisiti:

- avere ad oggetto esclusivo le materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- essere organizzati dagli Ordini territoriali nel rispetto del vigente Regolamento per la formazione professionale continua emanato dal CNDCEC;
- prevedere la somministrazione dei test finali di verifica con un numero di domande a risposta multipla, comunque non inferiore a 5, proporzionate alla durata del percorso formativo e vertenti



- sugli argomenti e le materie trattate. Il test finale di verifica si intende superato con un minimo del 75% delle risposte esatte;
- essere accreditati dal CNDCEC e condivisi dal Ministero dell'Interno.

3.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

In base al Regolamento, i crediti formativi richiesti maturano per corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (conosciuti anche come corsi C.7 *bis*) i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

Le proposte di condivisione dei programmi e dei test di verifica dei corsi devono pervenire dal Registro dei revisori legali o dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi ed i predetti soggetti possono richiedere la condivisione dei programmi e dei test, anche relativamente a corsi o seminari organizzati unitamente ad una o più associazioni rappresentative dei competenti Ordini professionali. Tali proposte devono contenere informazioni relative al programma, distinto per materia, con l'indicazione delle ore a ciascuna dedicata. Si ritiene opportuno precisare che la programmazione degli eventi formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriale, deve riguardare prevalentemente gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i Revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico. A tal fine, nella definizione dei programmi deve quindi essere rivolta particolare attenzione alla contabilità ed alla programmazione economico-finanziaria degli Enti locali, alle regole del patto di stabilità interno, agli adempimenti di trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei dati previsti dalla legge e quant'altro possa rivelarsi utile allo svolgimento corretto delle funzioni di Revisore dei conti degli enti locali.

I test finali di verifica devono consistere in un numero predeterminato di domande a risposta multipla, comunque non inferiore a 5, proporzionale alle ore dedicate a ciascuna materia ed al numero di ore complessivo del corso o del seminario e nelle relative richieste di condivisione dei programmi deve essere indicato il numero complessivo delle domande a risposta multipla che formeranno oggetto del test e gli argomenti o le materie specifiche in cui esse verteranno.

I corsi di formazione in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (corsi C.7 *bis*) consentono di assolvere anche l'obbligo formativo professionale solo nel caso in cui siano stati superati i test finali di verifica (art. 4, comma 4 del Regolamento FPC pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023).



4. Delegati alle vendite

Presso ogni Tribunale, come previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del Codice di Procedura Civile.

L'elenco è formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) data e luogo di nascita;
- 2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;
- 3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- 4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
- 5) di essere iscritto all'ordine professionale.

Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente (dei requisiti per dimostrare la specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco si dirà nel paragrafo successivo).

4.1 Gli obblighi formativi

Ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., i professionisti che intendano iscriversi per la prima volta all'elenco devono dimostrare specifica competenza tecnica.

Ai fini della prima iscrizione nell'elenco, i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica sono, anche alternativamente, i seguenti:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;



c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco devono farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni. La domanda deve essere corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, nella quale il professionista indica:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
 - di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
- b) dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

In particolare, per ottenere la conferma dell'iscrizione dell'elenco e dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica dovranno ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private (come chiarito con l'[Informativa n. 77 del 24 maggio 2024](#) il triennio di riferimento entro cui conseguire un numero di crediti non inferiore a 60, decorre dalla data di iscrizione nell'elenco; allo stesso modo decorre dalla data di iscrizione nell'elenco l'anno entro cui conseguire almeno 15 crediti dei 60 crediti utili per la conferma dell'iscrizione).



4.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

I corsi per la formazione iniziale per l'iscrizione nell'elenco e quelli di aggiornamento per la conferma dell'iscrizione nell'elenco possono essere organizzati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dagli Ordini territoriali espressamente delegati dai citati Consigli Nazionali, ovvero dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247/2012 e dalle Università pubbliche o private.

Con le [Informative n. 53 del 14 aprile 2023](#) e n. [125 del 16 ottobre 2023](#) il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito precisazioni sulle modalità di concessione della delega agli Ordini territoriali per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. e chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità di accreditamento dei corsi.

L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede che la Scuola Superiore della Magistratura elabori con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale del Notariato.

In osservanza a tale disposizione la Scuola Superiore della Magistratura ha emanato il 7 aprile 2023 le *"Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c."* con le quali sono state fornite indicazioni sulla durata dei corsi, sulla qualificazione dei relatori, sui contenuti dei corsi, sull'articolazione delle lezioni sullo svolgimento della prova finale di valutazione.

In particolare, i corsi di formazione devono trattare le seguenti tematiche (ulteriormente specificate dalle suddette Linee guida): i principi generali contenuti nel Libro III del Codice di Procedura Civile; la nozione di titolo esecutivo, giudiziale e stragiudiziale; le fasi (e la funzione) dell'espropriazione forzata in generale; le opposizioni esecutive; i rapporti tra esecuzione forzata individuale e procedure concorsuali.

Per i corsi di formazione per l'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite le Linee guida hanno chiarito che la durata del corso non può essere inferiore a 20 ore e devono essere previste delle ore per lo svolgimento dei laboratori. Per quanto riguarda la prova finale dei corsi per l'iscrizione, le Linee guida hanno precisato che la stessa deve essere realizzata attraverso domande a risposta chiusa, che permettano una correzione automatica. Le domande, da indicare per ogni prova finale nel numero di cinquanta, dovranno far riferimento a tutti i temi trattati ed essere individuate tramite sorteggio nell'ambito di un numero complessivo di quattrocentocinquanta quesiti predisposti dai Consigli nazionali degli Ordini professionali in accordo tra loro (si veda l'[Informativa n. 58 del 5 maggio 2023](#) e l'[Informativa n. 69 del 25 maggio 2023](#)). I quesiti potranno essere rivisti o aggiornati dai Consigli Nazionali, con il medesimo procedimento concordato e dovranno essere resi pubblici almeno trenta



giorni prima della prova finale. Per il positivo superamento della prova deve richiedersi la presenza di almeno trentacinque risposte esatte.

Il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a seguito della raccomandazione della Scuola Superiore della hanno redatto, di concerto, un Regolamento per lo svolgimento della prova finale, al fine di garantire che la prova finale si svolga sempre con le medesime modalità per tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali (si veda l'[Informativa n. 28 del 5 marzo 2024](#)).

In particolare, l'art. 3 del citato Regolamento ha previsto che l'esame finale può essere tenuto online in modalità sincrona attraverso una sessione in diretta streaming realizzata con un sistema tale da garantire la veridicità del tracciamento delle attività degli utenti. L'accesso alla sessione in diretta e al test deve essere subordinato a login con username e password personali e strettamente riservate. I partecipanti devono mantenere la telecamera accesa per tutta la durata della sessione di esame. Il Presidente dell'Ordine o un Consigliere da lui delegato o il responsabile scientifico del corso o un suo delegato partecipa in video collegamento alla sessione di esame online e identifica i partecipanti per mezzo di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, qualora, per problemi tecnici o in caso di disconnessione, la prova finale sia interrotta, la stessa potrà essere ripetuta non oltre venti giorni dopo la conclusione del corso.



5. Gestori della crisi

I gestori della crisi e insolvenza delle imprese sono i soggetti che su incarico del Tribunale svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Con l'entrata in vigore, il 28 settembre 2024, del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (in G.U. 27 settembre 2024), l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, è stato sostituito dall' "Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese".

L'elenco ai sensi dell'art. 356 del d.lgs. n. 14/2019 è istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda per l'iscrizione può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito portale accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Il novellato articolo 356 del d.lgs. n. 14/2019 prevede che possono ottenere l'iscrizione:

- a) gli iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro;
- b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale

I soggetti di cui sopra per essere iscritti devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell'art. 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014, pertanto gli stessi non sono chiamati a svolgere il tirocinio semestrale e l'aggiornamento biennale di 40 ore.

Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco.

Inoltre, per essere iscritti nell'elenco è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;



- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; iv) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

5.1 Gli obblighi formativi

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi, ai sensi del novellato art. 356 del d.lgs. n. 14/2019 e dell'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del d.m. n. 202/2014, gli iscritti negli Albi degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono aver frequentato un corso di perfezionamento della durata di 40 ore, erogato da una Università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con Università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'art. 4, comma 2, del d.m. 202/2014, ovvero sia "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai".

I corsi di perfezionamento devono essere conformi ai "punti concettuali generali" indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle "Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 356, comma 2, quinto periodo C.C.I.A.A.). Aggiornamento del 1° febbraio 2023".

L'obbligo della formazione iniziale deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione. Alla data della domanda, pertanto, il corso deve essersi concluso, con conseguimento dell'eventuale titolo.

Come chiarito dal Ministero della Giustizia nelle FAQ, aggiornate al 26 febbraio 2025, pubblicate alla pagina https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/crisi_impresa_FAQ_agg_26feb2025.pdf#page=5 il requisito della formazione iniziale va documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo. In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare: a) l'Università erogatrice, ovvero gli enti erogatori e la sussistenza della convenzione; b) la durata del corso ed il numero di ore – non inferiore a 40 o a 200,



secondo la qualificazione professionale dell'interessato – effettivamente frequentate dal discente; c) la conformità del corso alle linee guida adottate nel 2023 dalla Scuola Superiore della Magistratura d) la data di conseguimento dell'eventuale titolo finale o di conclusione del corso.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco i professionisti iscritti negli Albi degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono tenuti all'assolvimento dell'aggiornamento formativo biennale (l'aggiornamento formativo dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato all'Albo medesimo).

L'aggiornamento biennale si acquisisce mediante la partecipazione a corsi o convegni organizzati da Ordini professionali o da un'Università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Pertanto, l'aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle Università, pubbliche e private, anche direttamente dagli Ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2 cit. (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai), senza necessità di apposita convenzione con le Università.

È bene evidenziare che l'art. 356, comma 2, come novellato dal d.lgs. n. 136/2024, prevede che per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di 18 ore.

Gli Ordini professionali, inoltre, possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua.

In considerazione di quanto chiarito dal Ministero della Giustizia nelle citate FAQ, lettera E), n. 5 “Alla luce di quali criteri gli ordini professionali possono stabilire l'equipollenza tra l'aggiornamento biennale ed i corsi di formazione professionale continua?” e di quanto già chiarito in materia di equipollenza dei corsi di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 26 marzo 2025, ha stabilito i “criteri di equipollenza” di cui all'art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l'aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:

- a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024);
- b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
- c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
- d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;



- e) nell'attestato di partecipazione "indicano la durata del corso e l'equipollenza tra il corso per l'aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua" ai sensi dell'art. 356, comma 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
- g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all'art. 4 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
- h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l'inserimento nell'Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

5.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

I corsi di perfezionamento devono essere conformi ai "punti concettuali generali" indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle "Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 356, comma 2, quinto periodo C.C.I.A.A.). Aggiornamento del 1° febbraio 2023".

Tali corsi possono essere erogati sia in presenza che in modalità e-learning.

I corsi per l'iscrizione possono essere erogati da una Università, pubblica o privata, o dagli enti indicati dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 202/2014 (camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai) in convenzione con Università pubbliche o private. Non possono invece essere considerati validi ai fini dell'iscrizione all'elenco i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con alcuna Università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 2 cit., benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni. Il Ministero della Giustizia ha tuttavia chiarito, alla luce della Circolare prot. n. 57216.U del 13 marzo 2023, per ragioni di coerenza sistematica, che devono ritenersi legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli Ordini professionali dei Consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con Università pubbliche o private, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del d.m. n. 202/2014, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge.



6. Gestore della crisi da sovraindebitamento (OCC)

Il gestore della crisi è la persona fisica che svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

L'art. 4, comma 5 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202 ha previsto che i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi consistono:

- a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con Università pubbliche o private;
- c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a sei mesi che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
- d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini professionali ovvero presso un'Università pubblica o privata.

Il comma 6 dell'art. 4 del decreto ha ulteriormente chiarito che per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai la durata dei corsi di cui al comma 5, lett. b), è di 40 ore e che a tali professionisti non è richiesto lo svolgimento del tirocinio previsto al comma 5, lett. c). Inoltre, il comma 6 dell'art. 4 del d.m. 204/2014 ha previsto che *“Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di*



formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale”.

6.1 Gli obblighi formativi

Ai sensi dell’articolo 4 del d.m. n. 202/2014, commi 5 e 6, i gestori della crisi iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono conseguire una specifica formazione, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, di durata complessiva non inferiore a 40 ore sia per l’iscrizione al Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, sia successivamente all’iscrizione per l’aggiornamento biennale obbligatorio.

6.2 Caratteristiche specifiche dell’obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

Al fine di dare attuazione alle previsioni dell’art. 4, comma 6 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202, l’art. 7 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua, approvato dal Ministero della Giustizia, prevede che la partecipazione ai corsi che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e che hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’art. 4, comma 5, lettere b) e d) del d.m. 24 settembre 2014, n. 202. Ne consegue che la partecipazione ai corsi che presentano i suddetti requisiti consente di assolvere agli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al Registro e per il successivo aggiornamento.

Con l’[Informativa n. 23 del 28 febbraio 2024](#) è stato chiarito che solo alcuni argomenti dei corsi di 40 ore realizzati per l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 356 Codice della Crisi (CCII) e per il mantenimento della stessa possono essere utilizzati anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202.



7. Esperti negoziatori

Gli articoli 12 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 disciplinano la composizione negoziata della crisi d'impresa già contenuta nel d.l. 24 agosto 2021, n. 118, prevedendo la figura dell'Esperto indipendente, il quale nell'ambito della composizione negoziata agevola le trattative dell'imprenditore, che si trova in stato di crisi, di insolvenza o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, con i creditori e altri soggetti interessati.

Il d.lgs. n. 14/2019, all'art. 13 (*Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto*), replicando quanto già previsto dalle disposizioni del d.l. n. 118/2021, prevede che presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di Esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco Esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, possono presentare domanda di iscrizione al proprio Ordine di appartenenza i Dottori Commercialisti e gli esperti contabili iscritti da almeno 5 anni nel relativo albo e con almeno due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. Tale domanda dovrà essere altresì completa di: autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo; curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 TU di cui al d.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza; il consenso al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'art.6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; scheda sintetica contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto di cui all'allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 *"Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021"*.



7.1 Gli obblighi formativi

L'iscrizione nell'Elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023, che sostituisce quello del 28 settembre 2021. Tutti i professionisti interessati a ricoprire il ruolo di Esperti indipendenti sono assoggettati all'obbligo formativo ai fini dell'iscrizione nell'elenco stesso, senza che rilevi la titolarità di incarichi, l'età anagrafica o di iscrizione o qualsiasi condizione dell'iscritto.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al fine di adempiere al dettato normativo, ha emanato un apposito *“Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 13, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 come modificato dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83”*. Nel dettaglio, la formazione professionale obbligatoria a carico degli Esperti della Composizione negoziata della crisi d'impresa è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 24 maggio 2023 che ha sostituito quello approvato il 27 ottobre 2021 (si veda l'[Informativa n. 74 del 31 maggio 2023](#)).

Gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno 5 anni, interessati all'iscrizione nell'Elenco degli Esperti indipendenti, devono essere in possesso di specifica formazione obbligatoria, in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023. Il suddetto decreto, pur individuando per ciascun argomento il minimo di ore di formazione richiesto e la tipologia dei docenti, non prevede che la formazione richiesta all'esperto indipendente debba essere acquisita in un unico percorso formativo (si veda [PO 265/2021](#)).

L'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione all'Elenco degli Esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a diversificate attività formative, sempre che risultino conformi ai contenuti della IV Sezione del citato decreto dirigenziale.

La verifica dell'assolvimento dell'obbligo da parte dei singoli iscritti spetta all'Ordine territoriale di appartenenza all'atto della ricezione della domanda. In particolare, il Consiglio dell'Ordine, in qualità di responsabile ai sensi del comma 1, art. 5 del Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato il 24 maggio 2023, si avvale della collaborazione degli uffici dell'Ordine per lo svolgimento dell'attività di istruttoria delle richieste di iscrizione all'Elenco degli Esperti indipendenti e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 71 del TU di cui al d.P.R. n. 445/2000. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell'Ordine, all'esito positivo dell'attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 alla CCIAA del capoluogo della Regione in cui si trova o alla CCIAA delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne dà comunicazione all'iscritto. Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio dell'Ordine comunica alla CCIAA del capoluogo della Regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei professionisti che devono



essere inseriti nell'Elenco, utilizzando l'apposito modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale.

Pertanto, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo impedisce che l'attività di verifica da parte del Consiglio dell'Ordine si concluda con esito positivo, precludendo la trasmissione del nominativo alla CCIAA.

7.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

Il percorso formativo è composto da 55 ore necessariamente articolate nei temi e per il minimo di ore che segue:

- "Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi" – Ore 4;
- "Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale" – Ore 4;
- "La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma" – Ore 3;
- "La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento" – Ore 5;
- "La redazione di un piano di risanamento" – Ore 5;
- "Il protocollo di conduzione della composizione negoziata" – Ore 7;
- "La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze" – Ore 10 totali, di cui: Ore 2: *Fase della preparazione*, Ore 3: *Gestione delle trattative I parte*, Ore 3: *Gestione delle trattative II parte*; Ore 2: *Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche*;
- Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie – Ore 4;
- Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali – Ore 4; - La stima della liquidazione del patrimonio – Ore 4;
- L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 23 del Codice della Crisi - Ore 5.

I corsi in oggetto possono essere organizzati dagli Ordini, dal Consiglio Nazionale, dalle SAF e dai Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC.

L'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione all'Elenco degli Esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a diversificate attività formative, sempre che risultino conformi ai contenuti della IV Sezione del citato decreto dirigenziale.

La formazione richiesta agli Esperti indipendenti è fruibile anche tramite strumenti a distanza che prevedano verifiche di effettiva ed efficace fruizione come previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

Non è previsto alcun obbligo formativo per mantenere l'iscrizione nell'elenco.



8. Amministratori giudiziari

Gli Amministratori Giudiziari sono i soggetti nominati dall'Autorità Giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'art. 104 *bis* del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.

L'Albo è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è articolato in due sezioni: sezione ordinaria e sezione "Esperti in gestione aziendale". L'iscrizione in quest'ultima sezione comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.

Solo agli iscritti nella sezione "Esperti in gestione aziendale" può essere affidata la gestione delle aziende sottoposte a sequestro o confisca.

L'art. 3 del d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 prevede che possano iscriversi nell'Albo degli Amministratori Giudiziari coloro che:

- a) hanno il domicilio in Italia;
- b) sono iscritti da almeno 5 anni nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'Albo degli Avvocati;
- c) hanno concretamente svolto l'attività professionale (per l'iscrizione sezione "Esperti in gestione aziendale" l'attività professionale deve essere stata svolta nell'ambito della gestione di aziende ovvero di crisi aziendali).

Possono ottenere l'iscrizione all'albo degli Amministratori Giudiziari anche coloro che:

- a) hanno domicilio in Italia;
- b) sono iscritti da almeno 3 anni nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'Albo degli Avvocati;
- c) hanno concretamente svolto l'attività professionale (per l'iscrizione sezione "Esperti in gestione aziendale" l'attività professionale deve essere stata svolta nell'ambito della gestione di aziende ovvero di crisi aziendali);
- d) hanno frequentato con profitto corsi di formazione post-universitaria di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

L'art. 4 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 – *"Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli Amministratori Giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia"* – ha specificato le modalità con cui devono essere dimostrati i requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 14/2010.



8.1 Gli obblighi formativi

L'art. 4 del d.m. n. 160/2013 nello specificare le modalità con cui devono essere dimostrati i requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 14/2010 ha precisato che alla domanda di iscrizione nell'Albo degli Amministratori Giudiziari deve essere allegato, tra l'altro, la certificazione dell'Ordine di appartenenza che attesta che il professionista è in regola con il conseguimento dei crediti formativi professionali previsti dal proprio Regolamento FPC.

Pertanto, in sintesi, per gli iscritti nell'Albo degli Amministratori Giudiziari è necessario al momento della presentazione della domanda per l'iscrizione dimostrare di essere in regola con gli obblighi formativi previsti dal proprio ordinamento professionale/regolamento sulla formazione professionale continua e, nel caso in cui si richieda l'iscrizione avendo solo 3 anni di iscrizione all'albo professionale, dimostrare il possesso di una formazione post-universitaria di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali

8.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

Non risultano informazioni specifiche.



9. Mediatore civile e commerciale

La figura del Mediatore è stata introdotta normativamente con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno n. 69.

La disciplina dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione dell'Elenco dei formatori per la mediazione, come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 28/2010, ha trovato attuazione con il decreto del Ministero Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 contenente il *“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”*.

Il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 è stato oggetto di numerosi interventi di modifica e il d.m. 180/2010 è stato sostituito dal d.m. 24 ottobre 2023, n. 150, pubblicato in G.U. il 31 ottobre 2023 ed è entrato in vigore il 15 novembre 2023.

Il d.m. n. 150/2023 ha apportato significative modifiche ed integrazioni alla determinazione dei criteri e alle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione, compresa l'istituzione di una sezione speciale riservata agli Organismi ADR.

9.1 Gli obblighi formativi

Presso il Ministero sono istituiti il Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR¹.

Per ottenere l'iscrizione come Mediatore nella sezione A) di cui all'art. 3 comma 3, presso gli organismi di mediazione pubblici e privati, è necessario il possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico. Se il candidato è iscritto ad un Ordine o collegio professionale, è sufficiente il possesso di una laurea triennale.

¹ Articolazione del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione ex art. 3 del d.m. n. 150/2023

Parte i) enti pubblici

Sezione A: elenco dei Mediatori

Sezione B) elenco dei Mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere

Sezione C) elenco Mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo

Sezione D) elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico è inserito

Parte ii) enti privati

Sezione A: elenco dei Mediatori

Sezione B) elenco dei Mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere

Sezione C) elenco Mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo

Sezione D) elenco dei soci, associati amministratori, rappresentanti degli organismi

Articolazione della Sezione Speciale – Organismi ADR ex art. 3 del d.m. n. 150/2023

Parte i) organismi ADR pubblici

A) elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR

B) elenco dei Mediatori

Parte ii) Organismi ADR privati

A) elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR

B) elenco dei Mediatori



Inoltre, nella domanda di iscrizione all'organismo abilitato, il Mediatore deve dichiarare di avere i requisiti previsti dall'art. 8 comma 2 del d.m. n. 150 del 24 ottobre 2023 e precisamente:

- dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal Mediatore, e contenente l'indicazione delle sezioni del registro alle quali questi chiede di essere iscritto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del sopracitato decreto;
- attestazione del possesso del requisito di onorabilità (art. 4 del d.m. n. 150/2023);
- attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;
- attestazione, per il Mediatore iscritto in un Ordine o Collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
- attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'art. 23 del d.m. n. 150/2023.

Per ottenere l'iscrizione come Mediatore nelle sezioni B) o C) di cui all'art. 3 comma 3, presso gli Organismi di mediazione pubblici e privati, occorre per il candidato aver conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico, mentre se il candidato è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale, deve aver conseguito una laurea triennale.

Inoltre, nella domanda di iscrizione all'organismo abilitato, il Mediatore deve dichiarare di avere i requisiti previsti dall'art. 8 comma 2 e comma 3 del d.m. n. 150/2023 e precisamente:

- le stesse dichiarazioni e attestazioni del Mediatore che intende iscriversi nella sezione A) di cui all'art. 3 comma 3 come precedentemente elencate;
- attestazione del conseguimento della qualificazione prevista dall'art. 25 comma 1, e le conoscenze linguistiche con certificazione non inferiore a B2.

L'art. 23 del d.m. n. 150/2023, disciplinante la formazione iniziale dei Mediatori, prevede che ciascun Mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui all'art. 3 comma 3, lett. a), b) e c) deve aver svolto e superato la prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a 80 ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al Mediatore, in non meno di 10 mediazioni con adesione della parte invitata.

Il corso di cui sopra, composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a 4 ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del Mediatore.

I moduli teorici del corso di cui sopra, hanno durata non inferiore a 40 ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del già menzionato monte orario ed hanno ad oggetto le materie indicate nell'art. 23 comma 3, lettere da a) a g) del d.m. n. 150/2023.

I moduli pratici del corso hanno durata non inferiore a 40 ore, si svolgono in presenza mediante laboratori e sessioni simulate ed hanno ad oggetto:

- a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;



- b) il rapporto tra Mediatore e organismo di mediazione;
- c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
- d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale.;
- e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa.

I moduli pratici, oltre a quanto sopra stabilito, possono prevedere la partecipazione ad incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula un apposito accordo con uno o più organismi di mediazione.

Ciascun Mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico diversa da quella in giurisprudenza e ciascun Mediatore iscritto a un Ordine o Collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui all'art. 3 commi 3, lettera a), b) e c) deve attestare oltre allo svolgimento dei corsi formazione previsti per chi ha conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico di cui al comma 7 dell'art. 23 del d.m. n. 150/2023. Si tratta di un corso di durata non inferiore a 14 ore, tenuto da formatori teorici che hanno conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, che prevede il sostenimento di una prova finale scritta e orale, di durata non inferiore a 2 ore, e che ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di Mediatore.

Inoltre, l'art. 25 del d.m. n. 150/2023 prevede che per l'iscrizione nella Sezione B "*Elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere*" e nella Sezione C "*Elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo*", oltre allo svolgimento del percorso formativo di cui all'art. 23, anche la partecipazione a corsi riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a 10 ore articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso è prevista una prova finale di valutazione. I moduli teorici destinati alla formazione dei Mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere, e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:

- a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
- b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
- c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.

Disposizioni transitorie per il mantenimento dell'iscrizione al registro post d.m. n. 150/2023

Il d.m. n. 150/2023 regola all'art. 42 il procedimento per il mantenimento all'iscrizione nel Registro sia per gli organismi di mediazione, che per i Mediatori.

In sostanza gli organismi di mediazione già iscritti alla data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023 e che avevano presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione entro il 30 aprile 2023, entro il 31



dicembre 2025² devono attestare al responsabile del Registro, entro 9 mesi dalla entrata in vigore del Decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del d.m. n. 150/2023, nonché, per i Mediatori iscritti a un Ordine o Collegio professionale, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità; l'attestazione dell'eventuale possesso dei titoli di studio richiesti dal DM n. 150/2023; nonché

- a) per i Mediatori inseriti nella sezione A del Registro l'attestazione della partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 10 ore, sulle materie indicate dall'art. 23, comma 3³, riservati a un numero massimo di quaranta Mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza;
- b) per i Mediatori inseriti nelle sezioni B e C, l'attestazione dello svolgimento di un corso di aggiornamento, di durata non inferiore a 4 ore, avente ad oggetto le materie indicate all'art. 25, comma 2 del d.m. n. 150/2023, da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.

Per i Mediatori, già iscritti ad un organismo che hanno effettuato la formazione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 42 (disposizione transitorie del d.m. n. 150/2023), l'obbligo formativo periodico è già assolto per il biennio con scadenza al 31 dicembre 2025.

In capo ai Mediatori è posto l'obbligo di aggiornamento biennale. Tutti i Mediatori, ai sensi dell'art. 24 del d.m. n. 150/2023 sono tenuti a partecipare a corsi di formazione, per non meno di 18 ore nel biennio, sulle materie indicate dall'art. 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta Mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

Inoltre, i Mediatori inseriti nelle sezioni B e C, ai sensi dell'art. 25, comma 3 sono tenuti a partecipare a corsi di formazione nelle materie indicate dall'art. 25, comma 2⁴, per non meno di 4 ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.

² Termine modificato dall'art. 1, comma 1 dal decreto 9 agosto 2024 (in G.U. 10/8/2024 n. 187)

³ Le materie elencate all'art. 23, comma 3 sono le seguenti:

- a) introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
- b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
- c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
- d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
- e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
- f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
- g) i compiti e le responsabilità del Mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formazione della proposta conciliativa.

⁴ Le materie indicate all'art. 25, comma 2 sono le seguenti:

- a) La disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
- b) La tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
- c) I diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.



Ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 150/2023, ogni due anni ed entro il 31 dicembre⁵, gli organismi attestano l'adempimento degli obblighi formativi previsti dagli art. 24 e 25 comma 3.

Il responsabile del Registro entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni trasmesse conferma l'iscrizione nell'Elenco.

I Mediatori che non risulteranno in regola con l'obbligo di aggiornamento formativo continuo verranno cancellati dagli Elenchi degli organismi presso cui sono iscritti.

9.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

Gli enti di formazione che rilasciano gli attestati di partecipazione e superamento del percorso formativo per Mediatori nonché di aggiornamento, sono soggetti pubblici o privati accreditati dal Ministero della giustizia a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

I criteri e le modalità di iscrizione nell'Elenco degli enti di formazione sono regolamentati dal d.m. 24 ottobre 2023, n. 150.

L'Elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione dei Mediatori è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, il responsabile è il direttore generale degli affari interni.

⁵ Per gli organismi iscritti dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 150/2023 (15 novembre 2023), l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.



10. Organismi indipendenti di valutazione

I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* (di seguito Elenco nazionale), istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito Dipartimento).

Nel dettaglio, possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;

b) di competenza ed esperienza:

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa;

c) di integrità:

- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;



- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

10.1 Gli obblighi formativi

Il sistema della formazione continua è stato previsto dall'art. 6 del d.m. 2 dicembre 2016 e successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, con il quale è stato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* (art. 6, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105).

Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale, i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire 40 crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.

L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A del d.m. 6 agosto 2020. La formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) sulla base dei requisiti definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla stessa SNA.

Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale nelle fasce professionali così individuate:

- a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno 5 anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno 5 anni nelle amministrazioni pubbliche;
- b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno 8 anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b), numero 2, di cui 3 anni, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno 5 anni nelle amministrazioni pubbliche;
- c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno 12 anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b), numero 2, di cui 3 anni, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno 250 dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno 8 anni nelle amministrazioni pubbliche.

La cancellazione dall'Elenco può essere disposta d'ufficio dal Dipartimento a seguito di verifica del mancato possesso dei requisiti richiesti, di mancato rinnovo alla scadenza del triennio e negli altri casi espressamente previsti dal d.m. 6 agosto 2020 o su istanza di parte. L'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale prevede che il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione con le modalità



indicate sul Portale. La richiesta non può in ogni caso essere presentata prima di 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

10.2 Caratteristiche specifiche dell'obbligo formativo (soggetti autorizzati ad erogare la formazione, contenuto e modalità di fruizione)

Il sistema della formazione continua è previsto dall'art. 6 del d.m. 6 agosto 2020, al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV.

Gli enti che intendano erogare attività formative agli iscritti nell'Elenco devono presentare istanza di accreditamento alla SNA, secondo il modello presente alla pagina <https://performance.gov.it/area-enti-formatori>.

L'istanza di accreditamento deve essere accompagnata da un catalogo dettagliato delle attività formative che si intendono erogare, compilato esclusivamente secondo l'allegato B all'istanza.

Gli enti, compilando l'allegato A all'istanza, devono anche dimostrare di possedere una comprovata esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riconducibili ad almeno tre degli ambiti professionali previsti dal decreto ministeriale.

L'art. 6, comma 6 del d.m. 6 agosto 2020 prevede che nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la SNA può stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari. Al momento non esiste alcuna convenzione fra la SNA e il CNDCEC.



Documentazione di riferimento



Dottori commercialisti

- [Regolamento FPC - Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 6 pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 30.09.2023](#)

Adottato dal CNDCEC nella seduta 3 maggio 2023; approvato dal Ministro della Giustizia in data 12 luglio 2023 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023

- [Informativa n. 112/2024](#)

Formazione in materia di pari opportunità: conseguimento crediti di natura obbligatoria

Revisori legali

- [Informativa n. 151/2020](#)

Sottoscrizione della nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 5, commi 10 e 11, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

- [Informativa n. 148/2024](#)

Pubblicazione della Circolare n. 37 del MEF contenente ulteriori istruzioni per la formazione continua dei revisori legali, relativamente agli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità

- [Informativa n. 18/2025](#)

Programma di formazione dei revisori legali 2025 – aggiornamento allegati n. 1 e 2 del protocollo d'intesa MEF – CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già

⁶ <https://commercialisti.it/documents/20182/1236791/Regolamento+FPC+2023+pubblicato+nel+B.U.M.G.+n.+18+del+30+settembre+2023.pdf/70723bab-8668-4190-a64a-78e04deb8b1c>



assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo dei revisori legali

Revisori Enti locali

- **Regolamento Ministero dell'Interno – Decreto n. 23/2012**

Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario

- **La Circolare Ministero dell'Interno n. 7/2012**

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138", recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario"

- **Protocollo d'intesa Ministero dell'Interno – CNDCEC**

Programmi di approfondimento e relativi test di verifica di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti locali. Art. 3, comma 4, d.m. 15 febbraio 2012, n. 23 – G.U. del 20 marzo 2012, n. 67

Delegati alle vendite

- **Informativa n. 53/2023**

Corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.

- **Informativa n. 58/2023**

Quesiti prova finale dei corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.



- **Informativa n. 69/2023**

Pubblicazione delle risposte ai quesiti prova finale dei corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita *ex art. 179-ter* disp. att. c.p.c.

- **Informativa n. 125/2023**

Precisazioni in merito alla concessione della delega agli Ordini per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita *ex art. 179-ter* disp. att. c.p.c.

- **Informativa n. 28/2024**

Regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione *ex art. 179-ter* disp. att. c.p.c.

- **Informativa n. 77/2024**

Corsi di aggiornamento per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita *ex art. 179-ter* disp. att. c.p.c.

- **PO 69/2023**

Elenco delegati alle vendite. Requisiti

- **PO 138/2023**

Elenco dei professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendita

Gestori della crisi

- **Informativa n. 48/2025**

Definizione dei "criteri di equipollenza" tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 equipollenza



Gestori della crisi da sovraindebitamento (OCC)

- **Informativa n. 23/2024**

Chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del d.m. 202/2014

Esperti negoziatori

- **Informativa n. 74/2023**

Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'art. 13, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 come modificato dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

- **PO 265/2021**

Formazione esperti indipendenti

Organismi indipendenti di valutazione

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – “Requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche e private ai sensi dell’art. 6, comma 4, decreto ministeriale 2 dicembre 2016”**

